



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile-Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - Ufficio Fallimenti,
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott.ssa Tiziana DRAGO Presidente rel. est.

Dott.ssa Francesca R. PLUTINO Giudice

Dott. Stefano CANTONE Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. 1/2020 sub 1 REG. Accordo di Composizione della Crisi
promosso da:

....., rappresentato e difeso dall'avv.;

avente ad oggetto reclamo avverso decreto di omologa di accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 giugno
2021;

OSSERVA

F.....ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale del
19.03.2021, reso nell'ambito del procedimento relativo alla composizione
della crisi da sovraindebitamento, iscritto al n. 1/2020 con cui è stata accolta
la proposta formulata dalla sig.ra F.....

Il reclamante contesta la legittimità del provvedimento di omologazione
per aver il Giudice ritenuto insussistente il compimento di iniziative e/o atti
fraudolenti da parte della debitrice individuati nelle seguenti condotte: nel
2009 la L..... d'accordo col marito E..... costituiva un fondo
patrimoniale al fine di sottrarre ai creditori l'unico bene immobile di cui era
titolare al 50%; nel corso del giudizio di revocazione si costituiva in data
22.07.2015 deducendo un perdurante stato di separazione personale dal
marito sin dal 2001; successivamente nel 2016, allorquando era prevedibile
la declaratoria di inefficacia del fondo, attivava un secondo giudizio di
separazione dal marito al chiaro fine di sottrarre l'immobile ai creditori

mediante la trascrizione del provvedimento di assegnazione sull'immobile costituente casa coniugale e il carattere fraudolento della seconda domanda di separazione giudiziale non poteva essere escluso dall'ordinanza di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e sequestro preventivo di armi emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 31.10.2016 ai danni dell'ex marito; subito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale tenutasi il 29.11.2018, e precisamente in data 07.02.2019 contraeva il debito di maggiore entità (quello con Fin.....; dopo la notifica del precetto di esso reclamante (17.10.2019) depositava l'istanza ex art. 15 comma 9 legge 3/12 (02.12.2020); solo negli atti della procedura di composizione della crisi deduceva per la prima volta che lo stato di separazione dal marito era stato interrotto nel 2015 per essere nuovamente ripreso nel 2016.

Il reclamante censura poi il decreto di omologa per aver ritenuto irrilevante ed infondata l'omessa riscossione da parte della L..... sin dal 2017 delle ragioni di credito vantate nei confronti del marito separato e nel non aver ricondotto tale contegno al genus degli atti in frode ai creditori; per aver il Giudice trascurato le gravi e rilevanti discordanze nella relazione del Gestore della crisi tali da impedire l'esatta e puntuale ricostruzione dello stato di sovraindebitamento.

Si è costituita la debitrice la quale ha resistito alla domanda richiamando le argomentazioni del Giudice di prime cure.

Disposto lo scambio di note difensive, all'udienza dell'08.06.2021 il Collegio ha riservato la decisione.

Ritiene il Tribunale che il reclamo sia infondato.

Muovendo l'esame dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche a voler retrodatare l'indagine di cui all'art. 10 comma 3 l.3/12 oltre il termine di cinque anni, assume rilievo assorbente, al fine di escluderne la rilevanza ai fini del giudizio di omologa, quanto del tutto correttamente affermato dal Giudice di prime cure che ha evidenziato come il predetto atto, secondo quanto statuito nella sentenza che lo ha revocato, fosse stato posto in essere per frodare il F.....nella qualità di creditore del E..... per il risarcimento dei danni dallo stesso causatigli per colpa medica nell'esercizio

della sua attività professionale di chirurgo estetico, mentre il credito del F..... nei confronti della L..... ha ad oggetto esclusivamente le spese legali liquidate nella suddetta sentenza ed è dunque sorto con esso nel 2019.

Quanto al preteso carattere simulato e fraudolento della seconda domanda di separazione giudiziale, deve rilevarsi come tale aspetto non sia sindacabile in questa sede, risultando assorbito dalla positiva valutazione di ammissibilità della domanda de qua da parte del giudice investito della stessa (che per ritenerla tale avrà accertato la intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la prima separazione).

Del tutto inconferenti si appalesano poi le censure riferite ad una infedele rappresentazione della situazione familiare atteso che nel ricorso per l'ammissione alla procedura si dà atto al punto D che "il nucleo familiare dell'istante L..... è così composto: L..... e M.....(come da stato di famiglia che si produce doc. B2)".

Il reclamante lamenta anche il fatto che la debitrice non si sarebbe attivata al fine di riscuotere i crediti vantati nei confronti del coniuge ma neppure tale atto è qualificabile come in frode ai creditori, essendo piuttosto la condotta in questione frutto di una scelta legata alla valutazione della solvibilità del debitore non sindacabile in questa sede.

D'altra parte nulla vieta all'odierno reclamante di agire per la soddisfazione del credito per spese legali direttamente nei confronti del M..... quale obbligato in solido con la L.....

Del tutto condivisibile è poi il giudizio espresso dal giudice di prime cure in punto di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria considerata la scarsa appetibilità sul mercato della quota indivisa di un immobile, per di più oggetto di provvedimento di assegnazione.

Le ulteriori contestazioni si appalesano del tutto generiche ed in contrasto con la relazione del Gestore della Crisi che risulta completa ed esaustiva.

Il reclamo deve essere quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo.

Condanna il reclamante al pagamento, in favore della reclamata, delle spese del presente procedimento che liquida in €800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.

Reggio Calabria, 29 luglio 2021

Il Presidente est.
dr.ssa Tiziana Drago